

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII**

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. omissis R.G.A.C. dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 07/02/2019 e vertente

TRA

MUTUATARI

Attore

E

BANCA

Convenuta

SOCIETA' DI GESTIONE DEL CREDITO

Convenuto

Oggetto: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

Conclusioni:

Degli attori: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

a. in via preliminare Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo omissis ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nella presente trattazione;

b. In via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nella presente trattazione;

c. sempre in via principale dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/ o violazione dell'art. 1322 c.c. individuando che il contratto di mutuo fondiario recante n.ro 5034243 – NDG 319602 è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815, secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi è nulla con obbligo restitutorio da parte delle convenute società – o, in subordine, di quella che verrà ritenuta responsabile - di quanto corrisposto a titolo di interessi da parte degli attori, considerato la indeterminatezza del tasso di interesse previsto dalla complessa e contraddittoria formula negoziale contenuta nell'atto di quietanza, in sostanza prevedente un piano di ammortamento "alla francese" a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici dichiarando l'obbligo da parte degli attori di corrispondere per il fu-turo le sole quote di capitale, invocando eventualmente la compensazione tra le somme pagate non dovute ed il capitale residuo, ex art. 1241 cc e seguenti.

d. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo sopraindicato.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9640 dell'8 maggio 2019

e. Di conseguenza, condannare le convenute – in solido tra loro o, in subordine, chi verrà ritenuto di ragione - alla restituzione del complessivo importo di € 50.000,00 o quella maggiore o minore che il tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dagli attori, ovvero in subordine condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 50.000,00 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme.

f. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche

g. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15,00 di rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Di BANCA: Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:

1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata la carenza di legittimazione passiva della Banca, voglia estromettere quest'ultima dal presente giudizio.

2) Nel merito, in caso di mancato accoglimento della richiesta di estromissione avanzata in via preliminare e/o pregiudiziale, voglia in ogni caso rigettare le domande proposte contro la predetta Banca perché infondate in fatto ed in diritto.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Gli attori impugnavano il mutuo ipotecario costituito con atto del notaio (omissis) del 29 luglio 2005 per mezzo del quale ricevevano da BANCA l'importo complessivo di euro 215.000 con ammortamento in trent'anni a de-correre dal 29 agosto 2005.

Deducevano la pattuizione di interessi usurari ai sensi della legge 108/1996 allegando all'atto di citazione una consulenza tecnica di parte che comprovava, a loro dire, il superamento del tasso soglia *ex lege*.

Si costituiva in giudizio la Banca quale successore di vecchia Banca deducendo l'intervenuta cessione del credito alla società omissis.

Si costituiva quindi in giudizio anche la società omissis per mezzo della mandataria SOCIETA', resistendo alle domande di parte attrice.

Risulta fondato il difetto di legittimazione passiva della BANCA.

Come si evince dalla stessa ricostruzione fattuale operata da parte attrice, anteriormente alla fusione per incorporazione in BANCA, avvenuta con effetti giuridici dal 26/11/2012, vecchia banca aveva ceduto (pro soluto) il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dagli odierni attori. Di tale cessione era stata data idonea pubblicità per mezzo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che parte attrice non poteva ignorare.

Rispetto a tale parte processuale di attori risponderanno quindi ai sensi dell'articolo 96 III c.p.c. per avere citato in giudizio una parte manifestamente estranea al rapporto processuale.

La domanda verso SOCIETA' non può essere accolta poiché si fonda sul criterio della sommatoria fra tasso corrispettivo e tasso moratorio, così come risulta evidente a pagina 10 della consulenza tecnica di parte prodotta unitamente all'atto di citazione, dove il consulente tecnico d'ufficio individua il tasso corrispettivo nella misura del 3,9575%, il tasso moratorio nella misura del 5,79% e procede ex professo alla sommatoria dei due tassi ai fini del superamento del tasso soglia.

Il tasso soglia del periodo fissato dei decreti ministeriali è pari al 5,79%.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9640 dell'8 maggio 2019

Entrambi quindi i tassi del contratto di mutuo, quello corrispettivo e quello moratorio, se singolarmente considerati, appaiono sotto la soglia di usurarietà.

Per quanto riguarda poi la problematica dell'ammortamento alla francese e l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, osserva questo giudice come il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata da Cass. N. 21095-04 e 24418-10 è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovvero sia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca.

L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito; ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c. Inoltre l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvencono diversi meccanismi di estinzione del debito; l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel "piano di ammortamento", che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Il piano di ammortamento "alla francese", stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.

Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente; dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.

Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana.

Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.

Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.

Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 9640 dell'8 maggio 2019

Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la con-divisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: *“al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi – rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana – dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”*, e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: *“... la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”*, e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: *“il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta”*).

Le spese liquidate come in dispositivo seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016, così provvede:

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna MUTUATARI a rifondere a BANCA e SOCIETA’ le spese di lite ciascuno per complessivi euro 14.500,00 di cui euro 2.000,00 per lo studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA;
- Condanna ex art. 96 III c.p.c. gli attori in solido a corrispondere l’importo di euro 5.000,00 a BANCA.

Così deciso in Roma il 06/05/2019

Il giudice
Andrea Postiglione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*